

## IL DIRIGENTE

Premesso che con propria Determinazione n. 447 del 18.07.2002, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Geom. Fabio Rossini, istruttore direttivo dell'U.T.- OO.PP., relativo alla costruzione del nuovo asilo nido comunale in Via Primule, dell'importo complessivo di Euro 1.652.662,00 di cui Euro 1.333.000,00 a base d'asta;

- che tale progetto era stato inserito nel Programma Provinciale per lo sviluppo e qualificazione dei servizi educativi inerenti la fascia di età 0-3 anni, approvato con atto della G.P. n. 282 del 30.10.2001 e ammesso al finanziamento regionale ex L.R. n. 1/2000 - anno 2001, per un importo pari al 30% del predetto costo progettuale, quindi per un ammontare di 465.000,00 Euro, giusta deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 17.04.2002;

- che a seguito di gara d'appalto espletata mediante licitazione privata con il criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari ex art. 21 - Legge 109/94 e s.m., con verbale di gara del 6.11.2002 i lavori in questione sono stati aggiudicati alla ditta "GPL Costruzioni Generali" s.r.l. di Ancona, che ha offerto un ribasso del 13,311% sull'importo a base d'asta per un importo, quindi, di Euro 1.151.808,00 + Euro 4.330,00 per oneri sulla sicurezza = Euro 1.156.138,00 + IVA 10% = Euro 1.271.751,80 giusta contratto Rep. n. 19.524 del 22.01.2003 con consegna lavori avvenuta in data 25.11.2002;

- che il termine di ultimazione lavori, già fissato a norma di contratto al 19/11/2003, veniva

successivamente prorogato prima al 30.12.2003, quindi al 28.02.2004 ed infine al 29.03.2004, giusta propria Determinazione n. 100 del 26.02.2004;

- che con ulteriore proprio provvedimento n. 734 del 15.12.2003, era stata approvata una specifica perizia di variante e suppletiva per i lavori in questione, redatta ai sensi dell'art. 134, X comma, del D.P.R. n. 554/99, dal predetto progettista e direttore lavori che, pur non modificando l'anzidetto importo progettuale originario di Euro 1.652.662,00 determinava un nuovo importo contrattuale in aumento a favore della suindicata ditta appaltatrice contenuto, peraltro, entro la quota del 5% prevista dall'art. 25, 3 comma, II periodo - Legge 109/94 e s.m., quantificato in complessivi Euro 1.213.676,70 + IVA 10%, giusta atto di sottomissione Rep. n. 19.645 del 7.01.2004, debitamente sottoscritto;

Dato atto che con altra Determinazione Dirigenziale n. 33 del 23.01.2004, era stato affidato all'Ing. Aurelio Zanotti di Rimini, l'incarico per il collaudo tecnico-amministrativo e funzionale dei lavori di cui trattasi;

Dato altresì atto che in data 21.06.2004 il D.L. ha predisposto gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori in questione controfirmati per accettazione, senza riserve, dalla suindicata ditta esecutrice dai quali risulta che l'ammontare complessivo è di Euro 1.213.676,00 oltre all'IVA 10%;

Visto ora il certificato di collaudo redatto dal suindicato tecnico in data 07.03.2005 da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti entro il previsto termine ultimo contrattuale (29.03.2004) in conformità al progetto e alla variante sopraccitati, nonché alle disposizioni impartite in corso d'opera dalla D.L. per l'esecuzione di alcune opere in economia di modesta entità;

Visto altresì che nell'ambito di detto collaudo, dalla visita effettuata, è stata appurata una minor quantità di infissi interni in alluminio e vetro antisfondamento installati nelle aule didattiche, nonché una minor fornitura di lavelli monoforo a semicolonna, con necessità quindi di applicare le relative detrazioni che, sommate, determinano un importo complessivo di 816,00 Euro (Euro 256,00 + Euro 560,00);

Verificato pertanto che, in corso d'opera, alla predetta ditta appaltatrice sono stati corrisposti acconti per un ammontare netto complessivo di Euro 1.207.600,00 determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 6.076,00 (Euro 1.213.676,00 - Euro 1.207.600,00) dal quale, però, occorre detrarre ulteriormente la predetta detrazione lavori pari a 816,00 Euro il tutto per un definitivo residuo credito finale di Euro 5.260,00 + I.V.A. 10% = Euro 5.786,00 giusta fattura n. 33.05 del 17.03.2005, in atti;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione di quanto sopra il cui pagamento a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II comma del C.C. come stabilito, peraltro, dall'art. 205, 3 comma del citato D.P.R. n. 554/99;

Ritenuto inoltre di poter svincolare, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., la cauzione definitiva di Euro 76.946,76 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 5704883 rilasciata in data 05.12.2002 dalla "Fata Assicurazioni" agenzia di Ancona, nonché la polizza n. 90/88/37853114 emessa in data 27.11.2002 dalla "Unipol Assicurazioni" agenzia di Ancona, per la copertura assicurativa ex art. 103 - D.P.R. n. 554/99;

Atteso che il suddetto certificato di collaudo ai sensi ed effetti dell'art. 199, 3 comma del D.P.R. n. 554/99, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 7 marzo 2007, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Vista la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto l'art. 121 del regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;

Visto l'art. 28, 3 comma della legge n. 109/94 come modificato e integrato dall'art. 9 della Legge n. 415/1998, nonché l'art. 199 del D.P.R. n. 554/99,

Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

## D E T E R M I N A

- di prendere atto ed approvare le risultanze del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e funzionale redatto e firmato in data 7 marzo 2005 dal collaudatore incaricato Ing. Aurelio Zanotti di Rimini, nonché gli atti di contabilità finale lavori redatti e firmati dal D.L. Geom. Fabio Rossini, dell'U.T.- OO.PP., inerenti la realizzazione del nuovo asilo nido comunale in Via Primule, di cui in oggetto e premessa, eseguiti dalla ditta "GPL Costruzioni Generali" s.r.l. di Ancona, per l'importo complessivo di Euro 1.213.676,00 oltre all'I.V.A. 10%;

- di precisare che detto certificato di collaudo, firmato altresì, dal predetto D.L. nonché per accettazione senza alcuna riserva dalla succitata ditta esecutrice e vistato dal sottoscritto Dirigente quale responsabile del procedimento, ai sensi ed effetti dell'art. 199, 3 comma del D.P.R. n. 554/99, assume carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 7 marzo 2007, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

- di liquidare e pagare quindi, a favore della succitata ditta appaltatrice, la residua rata a saldo dei lavori eseguiti che, al netto della detrazione di 816,00 Euro citata in premessa, applicata sia per la minor quantità di infissi interni e vetro antisfondamento installati, sia per la minor fornitura di lavelli monoforo, determina un credito finale pari ad Euro 5.260,00 + I.V.A. 10% = Euro 5.786,00 giusta fattura n. 33.05 del 17.03.2005, in atti;

- di assumere l'imputazione di tale spesa lorda (Euro 5.786,00) sul cap. 9000.002 "Realizzazione asilo nido (Mutuo)" - impegno n. 1701 del bilancio 2003 R.P. che presenta la necessaria disponibilità - sub 02 -;

- di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 205, 3 comma del citato D.P.R. n. 554/99 l'anzidetto pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, II comma del C.C.;

- di autorizzare altresì, seppur con le cautele di legge e sotto le riserve ex art. 1669 C.C., lo svincolo della cauzione definitiva di Euro 76.946,76 prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, giusta polizza fidejussoria n. 5704883 rilasciata in data 05.12.2002 dalla "Fata Assicurazioni" agenzia di Ancona, nonché quello della polizza n. 90/88/37853114 emessa in data 27.11.2002 dalla "Unipol Assicurazioni" agenzia di Ancona, per la copertura assicurativa ex art. 103 - D.P.R. n. 554/99;

- di individuare nel Geom. Fabio Rossini, direttore dei lavori, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

---

